



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ILLUMINAZIONE

BREVE GUIDA AGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO REACH PER IL SETTORE ILLUMINAZIONE



2009



REGOLAMENTO REACH SINTESI DEGLI OBBLIGHI E DELLE DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE DEL SETTORE ILLUMINAZIONE

Di seguito sono riassunte in breve le principali disposizioni previste dal Regolamento Europeo 1907/2006 REACH e gli obblighi cui saranno soggette le imprese del settore illuminazione.

Il Regolamento 1907/2006 REACH, sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche, è entrato in vigore il 1° Giugno 2007 in tutta Europa, non necessitando di essere trasposto negli ordinamenti nazionali.

Il REACH prevede che **prima di poter commercializzare una sostanza chimica**, il produttore o l'importatore della stessa provveda a registrarla presso l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) effettuando tutta una serie di studi per stabilirne l'eventuale pericolosità, i rischi per la salute e per l'ambiente, gli scenari di esposizione, etc.

Il Regolamento si applica a tutte le sostanze chimiche esistenti sul mercato (cataloghi EINECS ed EILINCS) e a tutte le nuove sostanze, purché prodotte o importate in quantità superiore a una tonnellata per anno.

Le sostanze devono essere registrate da ogni Impresa che le produce o importa entro termini prestabiliti, che a seconda delle quantità prodotte/importate/utilizzate, a seconda che si tratti di sostanze già presenti sul mercato o di sostanze nuove, a seconda delle caratteristiche chimiche e di pericolosità della sostanza, sono scadenziate dal 2008 al 2018.

Non solo produttori o importatori di sostanze

Il REACH non è rivolto solo a produttori e importatori di sostanze chimiche ma prevede anche degli obblighi per tutti gli altri soggetti della catena produttiva e distributiva.

Le Imprese del settore illuminazione generalmente non "producono" sostanze chimiche e dunque possono essere considerate come:

Importatori di sostanze: qualora le sostanze utilizzate siano acquistate direttamente da fornitori Extra-UE. In questo caso se la sostanza è importata in quantità superiore a una tonnellata/anno è necessario registrarla.

Utilizzatori di sostanze: nel caso in cui si acquistino sostanze chimiche sia per utilizzarle nei processi sia nei prodotti.

Importatori di prodotti che rilasciano intenzionalmente sostanze: si tratta di prodotti la cui funzione dipende dal rilascio di sostanze (es: gomme profumate). Le sostanze in questione devono essere registrate dall'impresa che le importa. Nel settore elettrotecnico ed elettronico non sono stati individuati prodotti di questo tipo.

Importatori di prodotti: Il Regolamento REACH prevede degli obblighi per le Imprese che importano prodotti relativamente al possibile contenuto di sostanze pericolose.

IMPATTI SUL SETTORE ILLUMINAZIONE

Uso registrato

La registrazione di una sostanza comporta anche l'identificazione degli usi di questa sostanza e degli scenari di esposizione. Un uso che non sia stato inserito dal produttore di sostanze nel dossier di registrazione è di fatto vietato.

Una volta registrate (a partire dal 2011 per quelle più pericolose) le sostanze saranno accompagnate dalla Scheda di Sicurezza e dal cosiddetto "Scenario di Esposizione" (documento allegato alla scheda). Lo Scenario di Esposizione elenca tutti gli usi per cui la sostanza registrata può essere usata. Se una Impresa utilizza una sostanza per un determinato uso (es verniciatura di parti metalliche) e quella sostanza non contiene quell'uso nello scenario di esposizione, l'Impresa non può usarla.



L'Impresa ha quindi 3 possibilità:

1. Cercare un altro produttore di quella stessa sostanza che abbia inserito l'uso specifico nel proprio scenario di esposizione

oppure

2. Importare la sostanza e registrarla in quanto importatore

oppure

3. Individuare una sostanza alternativa

Per evitare di trovarsi in questa situazione un produttore può intervenire prima che il processo di registrazione sia concluso, comunicando al produttore/importatore della sostanza informazioni sul proprio uso e pretendendo che venga inserito nel dossier di registrazione. Per questo è necessario instaurare un canale di comunicazione con i propri fornitori.

Interruzione della produzione di alcune sostanze

Molte sostanze potrebbero non essere più prodotte in Europa in quanto i costi di registrazione renderebbero antieconomico continuarne la produzione.

In questo caso tutti gli utilizzatori di quella sostanza, sia in quanto tale, sia in quanto componente di preparati, saranno tenute a:

- Cercare un altro fornitore
- Trovare una sostanza alternativa
- Importare e registrare la sostanza

Per evitare dunque tali problematiche è necessario che le Imprese richiedano ai propri fornitori una dichiarazione relativamente all'intenzione di registrare e quindi continuare la produzione delle sostanze che forniscono o, nel caso il fornitore sia un distributore, se i relativi produttori/importatori hanno questa intenzione.

Per richiedere ai propri fornitori di sostanze informazioni sulla loro intenzione di registrare e quindi sulla continuità della fornitura di dette sostanze in futuro è disponibile un apposito modello che può essere scaricato nell'area riservata del sito www.assil.it nella cartella:

Documenti/Area Ambiente/Regolamento REACH/Modelli

Continuità nella fornitura di parti e componenti

La non registrazione di alcune sostanze e quindi l'interruzione della loro produzione potrebbe comportare problemi di interruzione della continuità della fornitura di parti e componenti

E' opportuno che le Imprese aprano un canale di comunicazione con i propri fornitori di parti, componenti e semilavorati per non trovarsi all'improvviso a dover modificare la propria catena di fornitura.

Per richiedere informazioni ai propri fornitori di parti e componenti sulla continuità di fornitura è disponibile un apposito modello sviluppato dal CEI "Guida CEI 111-53" che può essere acquistato dal webstore del CEI

<http://www.ceiweb.it/webstore/WEBSToreMenu.aspx?AcceptsCookies=1>

Sostanze molto pericolose (SVHC)

Tra circa 3500 sostanze classificate come pericolose sono considerate sostanze molto pericolose (SVHC), le sostanze mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2, i distruttori endocrini, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PVB) e le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).



Lista delle Sostanze Candidate e Sostanze Candidate

Alcune sostanze molto pericolose sono inserite dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) in una apposita lista, detta "Candidate List" o "Lista delle Sostanze Candidate".

La lista è stata pubblicata il 28 Ottobre 2008 e sarà soggetta a periodici aggiornamenti con l'inserimento di nuove sostanze.

Dal momento in cui una sostanza viene inserita ufficialmente sulla Candidate List scatta l'obbligo per i produttori/importatori di prodotti, componenti o semilavorati di fornire informazioni **ai propri clienti e** dietro richiesta **ai consumatori** (entro 45 giorni), della presenza di tale sostanza. L'informazione deve essere fornita solo qualora la sostanza risulti essere presente in concentrazione superiore allo 0,1% in peso sul peso globale del prodotto.

Le informazioni devono fornire indicazioni su come usare il prodotto in modo sicuro (relativamente al contenuto di sostanze pericolose). Come minimo deve essere fornito il nome della sostanza molto pericolosa (SVHC) che eccede il limite di concentrazione.

Questo obbligo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella catena di fornitura/distribuzione del prodotto, dai produttori/importatori di componenti fino al produttore/importatore del prodotto finito.

Sul sito dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche è possibile controllare la Candidate List e gli aggiornamenti in tempo reale.

Il link per accedervi è il seguente:

http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp

Per richiudere informazioni ai propri fornitori sul contenuto di sostanze molto pericolose (SVHC) è disponibile un apposito modello che può essere scaricato nell'area riservata del sito www.assil.it nella cartella:

Documenti/Area Ambiente/Regolamento REACH/Modelli

Per inviare le informazioni ai propri clienti o ai consumatori, qualora ne facciano richiesta, sul contenuto di sostanze molto pericolose (SVHC) è disponibile una guida che può essere scaricata nell'area riservata del sito www.assil.it nella cartella:

Documenti/Area Ambiente/Regolamento REACH/Modelli

RIASSUMENDO

I possibili obblighi per una Impresa manifatturiera che non si configura come produttore/importatore di sostanze sono:

- a. Obbligo di acquistare solo sostanze (per qualsiasi uso) che siano state registrate dal produttore/importatore della sostanza stessa
- b. Obbligo di utilizzare solo sostanze per le quali sia stato inserito nell'allegato alla scheda di sicurezza, ove previsto, l'utilizzo specifico.
- c. Obbligo di verificare il contenuto di sostanze molto pericolose (SVHC) quando queste vengono inserite nella Candidate List nei prodotti costruiti/importati. Qualora si ecceda il limite di concentrazione dello 0,1% in peso/peso scattano i seguenti obblighi:
 - i. Comunicare ai propri clienti il nome della sostanza e se necessario le informazioni per un uso sicuro
 - ii. Nel caso una delle sostanze molto pericolose superi anche il limite di 1 ton/anno l'Impresa dovrà effettuare una notifica all'Agenzia (a partire dal giugno 2011).



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per maggiori informazioni sul Regolamento REACH e sugli obblighi posti a carico delle Imprese è possibile consultare la seguente documentazione:

Guida ORGALIME

“Guida pratica per gli utilizzatori a valle, i produttori di articoli e gli importatori di articoli per interpretare il Regolamento 1907/2006 REACH”

Documento di Guida ECHA sugli obblighi degli utilizzatori di sostanze

“Guida alle sostanze negli articoli”

Documento di Guida ECHA sugli obblighi degli utilizzatori di sostanze

“Guida per gli utilizzatori a valle”

Documento di Domande Frequenti delle Imprese manifatturiere sul Regolamento REACH

“REACH – Domande Frequenti Settore Illuminazione”

E' possibile reperire ulteriori informazioni e documenti ai seguenti siti:

Help Desk Italiano del Ministero dello Sviluppo Economico

www.reach-helpdeski.it

Sito dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)

www.echa.europa.eu.int

Tutti i documenti sono disponibili sul sito ASSIL nell'area riservata nella cartella Documenti/Area Ambiente/Regolamento REACH/Guide



DOMANDE FREQUENTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE SUL REGOLAMENTO REACH

- **Siamo produttori di apparecchiature elettriche o elettroniche. Siamo interessati dal nuovo Regolamento REACH?**

Il Regolamento 1907/2006 REACH (registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) interessa in particolare i produttori di sostanze chimiche ma pone obblighi anche agli utilizzatori di tali sostanze e ai produttori di articoli. In generale si può dire che tutte le Imprese Europee sono in qualche modo interessate da tale Regolamento.

- **Quali obblighi può comportare il REACH per Imprese manifatturiere?**

Riassumendo in breve i possibili obblighi per una Impresa manifatturiera che non si configura come produttore/importatore di sostanze:

- a. Obbligo di acquistare solo sostanze (per qualsiasi uso) che siano state registrate dal produttore/importatore (numero di registrazione sulla scheda di sicurezza).
- b. Obbligo di utilizzare solo sostanze per le quali sia stato inserito nell'allegato alla scheda di sicurezza, ove previsto, (scenario di esposizione) l'utilizzo specifico dell'Impresa.
- c. Obbligo di verificare il contenuto di sostanze SVHC degli articoli prodotti/importati.
 - i. Nel caso una delle sostanze SVHC pubblicate sulla candidate list superi lo 0,1% in peso e 1 ton/anno per entità legale l'Impresa dovrà effettuare una notifica all'ECHA (a partire dal giugno 2011).
 - ii. Se la SVHC della candidate list è maggiore alla soglia dello 0,1% l'Impresa deve comunicare tale superamento e il nome della sostanza ai propri clienti **dal momento in cui la candidate list viene pubblicata o aggiornata.**

- **Cosa sono le sostanze SVHC?**

Tra circa 3500 sostanze classificate come pericolose (allegato I della Direttiva 67/548/CE) sono considerate SVHC (Substances of very high concern) le sostanze mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2, i distruttori endocrini, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PVB) e le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Alcune di queste sostanze, tramite aggiornamenti, verranno inserite in una lista, detta Candidate List.

- **Utilizziamo vernici in azienda. Siamo tenuti a registrarle?**

Gli utilizzatori di sostanze non sono mai tenuti alla registrazione, né d'altro canto potrebbero, a meno che non importino tali sostanze. In quanto caso sarebbero equiparati a importatori e dunque soggetti a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento

- **Acquistiamo sostanze chimiche da un fornitore Extra-EU. Dobbiamo effettuare la preregistrazione?**

Se tali sostanze sono importate in quantità superiori a una tonnellata/anno, l'Impresa è tenuta a effettuare la pre-registrazione entro il 1° dicembre 2008 e la registrazione entro la data prevista per quella tipologia di sostanza e la fascia di tonnellaggio se vuole poter continuare la propria attività di importazione.

- **Acquistiamo granulato termoplastico da un fornitore extra-europeo. I polimeri sono esclusi dal REACH. Abbiamo qualche obbligo?**

I polimeri sono esclusi dal Regolamento REACH, per quanto riguarda gli obblighi di registrazione (non sono esclusi da possibili autorizzazioni o restrizioni). Poiché i polimeri (in forma liquida o solida) sono considerati delle sostanze o meglio dei preparati, sono altresì esclusi dalla registrazione



gli stabilizzanti e le impurità contenute, **ma non altre sostanze come plastificanti, pigmenti etc, che devono essere registrate se importate in quantità superiore a una tonnellata anno.**

Tuttavia chi **importa polimeri è tenuto alla registrazione dei monomeri che costituiscono il polimero importato.** Il regolamento prevede infatti che:

*“the manufacturer or importer of a polymer must however submit a registration to the Agency for the monomer substance(s) or any other substance(s), that have not already been registered **by an actor up the supply chain**, if both the following conditions are met:*

(a) the polymer consists of 2% weight by weight (w/w) or more of such monomer substance(s) or other substance(s) in the form of monomeric units and chemically bound substance(s);

(b) the total quantity of such monomer substance(s) or other substance(s) makes up 1 tonne or more per year” (Dal document dell'ECHA “Guidance on monomers and polymers”)

Pertanto, a meno che il polimero che si importa non sia prodotto da monomeri prodotti in EU e poi esportati (stessa supply chain), l'importazione del polimero richiede la registrazione dei monomeri costituenti e delle sostanze additive (plastificanti, pigmenti, etc).

- **Acquistiamo sostanze chimiche in Europa da un fornitore/importatore/produttore. Dobbiamo chiedere la conformità al REACH?**

Relativamente al REACH è improprio parlare di conformità. L'utilizzatore di sostanze può e deve richiedere al proprio fornitore che la sostanza sia stata registrata nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento. E' da ricordare che se una sostanza è prodotta/importata in quantità inferiore a una tonnellata/anno il relativo produttore/importatore non deve registrarla.

- **I nostri clienti ci hanno chiesto di dichiarare il contenuto di sostanze pericolose dei nostri prodotti. La richiesta è in conformità al regolamento REACH?**

Il Regolamento REACH prevede solo l'obbligo per i fornitori di articoli (articolo 33) di dichiarare ai propri clienti l'eventuale contenuto di sostanze SVHC inserite nella “Candidate List” che superino la soglia di concentrazione dello 0,1% in peso.

- **Cosa posso rispondere ai clienti che mi richiedono una dichiarazione di conformità dei prodotti al REACH?**

Ad oggi a richieste di clienti riguardanti le SVHC è possibile rispondere che:

1. I prodotti importati sono perfettamente conformi alla legislazione europea applicabile
 2. I prodotti non sono “articoli che rilasciano intenzionalmente sostanze” e dunque non si è tenuti alla registrazione di alcuna sostanza ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento REACH
 3. Al momento la candidate list delle sostanze SVHC non è ancora stata pubblicata, dunque non è ancora possibile sapere quali sostanze sono da considerare
 4. Dal momento in cui tale lista verrà pubblicata sarà cura provvedere nel più breve tempo possibile alla valutazione del contenuto di sostanze dei propri prodotti
 5. Qualora si riscontrassero superamenti delle soglie previste si provvederà immediatamente a informare i propri clienti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento REACH
- Non è possibile parlare generalmente di conformità dei prodotti al Regolamento REACH.

- **I nostri clienti chiedono la scheda di sicurezza del prodotto che forniamo loro. Cosa dobbiamo inviare?**

La scheda di sicurezza è un documento previsto dalla normativa sulle sostanze e sui preparati pericolosi, poi trasposta integralmente nel Regolamento REACH. La scheda di sicurezza è prevista (e può essere compilata) solo per sostanze o preparati pericolosi (ci sono anche casi marginali per i



preparati) che non è applicabile agli articoli (prodotti, componenti, semilavorati). Comunemente si intendono per “schede sicurezza di un prodotto” delle schede informative, non obbligatorie, che riportano le caratteristiche tecniche del prodotto, informazioni sull’uso, movimentazione stoccaggio e consigli su come gestire eventuali rotture, fuoriuscite di materiali etc. Possono essere utilizzate ad esempio per la valutazione del rischio all’interno dell’Impresa ma non hanno nulla a che vedere con la scheda di sicurezza propriamente detta per le sostanze e i preparati pericolosi prevista dal Regolamento REACH.

- **Che documenti possiamo consultare per avere maggiori informazioni sul regolamento REACH?**

- a. Guida ORGALIME**

- “Guida pratica per utilizzatori a valle, produttori di articoli e importatori all'interpretazione Regolamento REACH” (Maggio 2008): Versione aggiornata al Maggio 2008 della Guida ORGALIME, in base alle versioni definitive dei RIP 3.5 "Guidance for downstream users" e 3.8 "Guidance for substances in articles" pubblicate nel 2008 dall'ECHA. La Guida può essere scaricata dal sito ORGALIME previa semplice registrazione

- b. Domande Frequenti ECHA**

- Documento in inglese di domande frequenti a cura dell’Agenzia per le sostanze chimiche (ECHA) scaricabile dal sito: www.echa.europa.eu

- c. Domande Frequenti HelpDesk Italia**

- Domande Frequenti pubblicate sul sito dell’HelpDesk Italia a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. Sul sito è possibile trovare documenti e presentazioni dei seminari organizzati dal Ministero stesso

- d. ECHA Publication: Guidance for substances in articles (Maggio 2008)**

- Guida che tratta in dettaglio tutti gli obblighi cui sono soggette le sostanze contenute negli articoli (componenti, semilavorati, prodotti finiti). Il documento è disponibile sul sito:

- http://reach.jrc.it/guidance_en.htm

- e. ECHA Publication: Guidance for Downstream users**

- Guida che tratta in dettaglio tutti gli obblighi cui sono soggetti gli utilizzatori di sostanze, dalla comunicazione lungo la supply chain, alla valutazione degli Exposure Scenario fino all'elaborazione del Chemical Safety Report.

- Il documento è disponibile sul sito: http://reach.jrc.it/guidance_en.htm

- f. ECHA Publication: Guidance on monomers and polymers**

- Una Guida dettagliata per produttori e importatori di polimeri e monomeri

- **Che informazioni dobbiamo richiedere ai nostri fornitori per essere conformi al regolamento REACH?**

- a. Lettera ORGALIME per fornitori di Sostanze**

- “Orgalime Model letter for structuring supply chain communication between engineering companies and upstream suppliers of chemicals” : La Task Force REACH di ORGALIME ha sviluppato un modello di lettera per facilitare lo scambio di informazioni tra utilizzatori a valle e fornitori. Ai sensi del regolamento è infatti necessario che gli utilizzatori a valle si attivino al più presto per assicurarsi che le sostanze/preparati che utilizzano nei propri processi produttivi vengano pre-registrate e successivamente registrate dai relativi produttori/importatori.

- <http://www.orgalime.org/positions/positions.asp?id=292>

- Il modello è disponibile anche in Italiano.

- <http://www.anie.it/browse.asp?goto=1690&livello=5&IdDocumento=30005&IdRevisione=59057>

- b. Lettera CEI per fornitori di Articoli**

- Linea Guida CEI 111-53: Modello di lettera elaborato dal CT 111 CEI per richiedere informazioni ai propri fornitori di articoli ai sensi di quanto previsto dal Regolamento REACH per garantire la



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PRODUTTORI ILLUMINAZIONE

continuità della fornitura. Il documento, nella doppia versione in italiano e inglese è acquistabile sul sito del CEI: www.ceiweb.it